

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2017, n. 19-5932

Approvazione della campagna informativa sul riso regionale e del relativo procedimento per la concessione d'uso del marchio "PIEMONDINA".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Preso atto che nel quadro di Agenda 2000 l'Unione europea, per quanto concerne la politica agricola comune, si è concentrata maggiormente sull'ambiente, sulla qualità dei prodotti alimentari e sulla vitalità del mondo rurale.

Considerato che diverse indagini di mercato (in particolare GFK Eurisco 2009 Social Trends - Il cambiamento socio culturale, dicembre 2009, n. 108) evidenziano quanto il consumatore appaia sempre più sensibile alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, mettendo in risalto la sua disponibilità a premiare la prossimità geografica delle produzioni in una logica di maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.

Visto l'art. 41 della L.R. n. 63/78 che prevede che "l'Amministrazione regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di enti, associazioni, istituzioni e società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 – 3035 del 14/03/2016 che ha approvato la campagna informativa "PIEMUNTO" per assecondare le esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni sulla reperibilità di prodotto lattiero caseario locale, attivando una campagna di informazione nei principali punti distributivi quali quelli della moderna distribuzione in cui avviene la maggior parte delle vendite di prodotti agroalimentari.

Considerato che per moderna distribuzione si intendono sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata).

Considerato che per grande distribuzione organizzata (GDO) si intende un insieme di punti vendita, gestiti a libero servizio e organizzati su grandi superfici, che aderiscono ad un'organizzazione che gestisce una serie di punti vendita contrassegnati da una o più insegne commerciali comuni.

Considerato che la campagna informativa "PIEMUNTO", che ha promosso i prodotti lattiero caseari di origine regionale, ha avuto un riscontro positivo sia da parte della Grande Distribuzione Organizzata (6 catene hanno aderito fino ad oggi), sia da parte dei consumatori (la catena CARREFOUR ha dichiarato di aver incrementato del 10% le vendite per i prodotti promossi con il marchio PIEMUNTO), sia da parte dei produttori e trasformatori di latte piemontese.

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dello Sviluppo Economico hanno introdotto nel mese di luglio 2017 (Decreti interministeriali del 16/07/2017) l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta che avrà effetto dalla metà di febbraio 2018.

Ritenuto di predisporre una campagna di informazione rivolta ai consumatori riguardante il prodotto riso, che riguarda una parte consistente dei consumi quotidiani delle famiglie. In Italia il consumo medio annuo procapite è di 5.74 Kg.

Considerato che la domanda interna assorbe circa il 30% del riso prodotto e lavorato in Italia, commercializzato, quasi esclusivamente attraverso i canali della Moderna Distribuzione, ed è gestita in maniera diretta dai più importanti gruppi industriali (fonte ISMEA Sintesi – Riso Report economico-finanziari ISMEA).

Considerato che, in particolare nel comparto risicolo, è importante l'attivazione di iniziative volte a supportare il consumatore al fine di realizzare le proprie scelte in modo più consapevole, anche in relazione al fatto che l'area produttiva del cereale è principalmente asiatica con circa il 90% della superficie mondiale (dati FAO 2014) e che da queste aree produttive viene importato il 70% della produzione europea di riso.

Considerato che anche i prodotti cerealicoli sono già sottoposti a una normativa che prevede una rintracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 del 28.01.02, art. 3) e tracciabilità delle produzioni, dal campo alla lavorazione e trasformazione, rendendo tale comparto produttivo adatto per attuare la campagna di informazione.

Ritenuto, in analogia a quanto già attuato per la campagna informativa PIEMUNTO e per le motivazioni fino a qui esposte, di attivare una campagna di informazione sul riso locale nei principali punti distributivi quali quelli della moderna distribuzione in cui avviene la maggior parte delle vendite di prodotti agroalimentari per assecondare le esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni sulla reperibilità di prodotto locale.

Preso atto che già esiste una denominazione di origine piemontese relativa al riso che gode della protezione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità: il "riso di baraggia biellese e vercellese" e ritenuto che la campagna informativa sul riso piemontese possa avere un effetto sinergico per la valorizzazione della DOP citata e la diffusione della sua conoscenza tra i consumatori.

Ritenuto che la campagna informativa sul riso locale possa avere le medesime caratteristiche organizzative della campagna PIEMUNTO anche in relazione al riscontro positivo ottenuto sia da parte della Grande Distribuzione Organizzata (6 catene hanno aderito fino ad oggi), sia da parte dei consumatori.

Vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 che detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, ai sensi dell'art. 5 della citata legge prevede che DMO Turismo Piemonte valorizzi le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte.

Dato atto che con D.G.R. n. 20 - 4941 del 02/05/2017 sono stati forniti indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte all'Assemblea ordinaria di DMO Piemonte anche in merito all'approvazione dell'integrazione del piano di attività presentato dalla DMO e relativo budget 2017. In particolare l'integrazione di detto piano riguardava le attività di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.

Considerato che DMO Piemonte sulla base delle indicazioni della citata DGR n. 20 - 4941 del 02/05/2017, nonché di confronti con il Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità in merito alle attività di comunicazione previste, ha proposto, sulla base di alcune offerte di agenzie di comunicazione, la realizzazione di un marchio, quale parte rilevante della campagna di informazione sul riso piemontese ed ha presentato una bozza di tale marchio.

Vista la D.G.R. 11 maggio 2015 , n. 11-1409, “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014.”, contenente tra l'altro la declaratoria del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

Valutato che il marchio proposto da DMO è rispondente alle esigenze comunicative della citata campagna informativa e ritenuto quindi di procedere all'approvazione della campagna informativa stessa, di cui il marchio è parte rilevante, e alla procedura di attuazione della medesima campagna.

Ritenuto di procedere all'approvazione del marchio e alla registrazione dello stesso in nome e per conto della Regione Piemonte, avvalendosi di DMO Piemonte, tra le cui attività di comunicazione in ambito agroalimentare previste dal piano di attività di DMO Piemonte, come approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 4941 del 02/05/2017, rientra anche quella per la registrazione del marchio ed i relativi costi.

Ritenuto, in analogia a quanto fatto con la campagna informativa “PIEMUNTO”, di proporre alla grande distribuzione organizzata e alla distribuzione organizzata l'utilizzo del marchio e della campagna informativa sul riso locale, attraverso una procedura di avviso pubblico che sarà attivata con la pubblicazione di un modello di manifestazione di interesse da elaborarsi da parte del competente settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema tipo di contratto per la concessione d'uso gratuita del marchio per la durata di un anno, prorogabile, che sarà sottoscritto tra la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte - Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda di moderna distribuzione. A far data dalla presente deliberazione potrà essere concesso l'uso del marchio a titolo gratuito per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2018. Per i successivi anni la Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere un contributo annuale per la prima richiesta di concessione d'uso e/o per le successive proroghe, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Dato atto che le attività oggetto del contratto per la concessione d'uso del marchio non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41-4515 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031”.

Considerata la necessità di integrare la D.G.R. di cui sopra definendo un nuovo procedimento denominato “Istruttoria per l'ammissione alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio PIEMONDINA”, il cui responsabile è il dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, procedimento avente termine di conclusione di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, così come meglio descritto negli allegati A e D alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali.

Tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 165/2001;
visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
vista la Legge 241/1990 e la Legge regionale n. 14/2014;

vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9;
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17/10/2016;
la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la campagna di informazione sul riso di provenienza locale di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il marchio denominato: "Piemondina", di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema tipo di contratto per la concessione d'uso del marchio, allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda della moderna distribuzione;
4. di demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità:
 - a. gli adempimenti necessari alla registrazione del marchio, di cui al punto 1, in nome e per conto della Regione Piemonte, avvalendosi di DMO Piemonte, rientranti tra le attività previste dal piano di attività di DMO Piemonte, come approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 4941 del 02/05/2017;
 - b. tutti gli altri adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione della modulistica relativa alla manifestazione di interesse che potrà essere presentata dalla distribuzione organizzata e dalla grande distribuzione organizzata;
 - c. di approvare il termine di conclusione del procedimento denominato "Istruttoria per l'ammissione alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio PIEMONDINA", così come descritto in premessa e meglio specificato negli allegati A e D alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
 - d. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031", con la scheda relativa al nuovo procedimento sopra descritto (Allegato D).

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CAMPAGNA INFORMATIVA PIEMONDINA

1. Premessa

Diversi studi hanno evidenziato come un numero consistente di consumatori associ ai prodotti locali caratteristiche di loro interesse; tra queste: freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione di metodi di produzione ambientalmente sostenibili, origine geografica del prodotto (tracciabilità), cibo non omologato e socialità legata all'acquisto locale. Il prodotto locale è in particolare apprezzato perché ritenuto connesso a pratiche di produzione sostenibili caratterizzate da un minor uso di energia ed emissione di gas serra. La produzione locale, la filiera corta può inoltre costituire occasione di creazione di nuove opportunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al settore agricolo. ([Agriregionieuropa anno 8 n°30, Set 2012](#)).

Senza che ciò costituisca elemento di esclusione verso altre tipologie di prodotto la Regione Piemonte ritiene quindi opportuno attivare iniziative di comunicazione finalizzate ad offrire al consumatore interessato la possibilità di individuare con facilità i prodotti locali. A tale scopo, per il riso, viene attivata la campagna informativa denominata "PIEMONDINA": la campagna caratterizzata da uno specifico logo, è messa a disposizione della moderna distribuzione¹ per poter accompagnare le iniziative promozionali riguardanti tale prodotto. Il marchio individua il riso locale, inteso come quello proveniente da risaie del Piemonte e lavorato in impianti collocati in Piemonte o nelle province italiane confinanti.

La campagna "PIEMONDINA" è basata sull'utilizzo di informazioni disponibili agli operatori del settore nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di tracciabilità ed autocontrollo, le stesse che permetteranno di adempiere a quanto stabilito dal decreto del ministero agricoltura 26 luglio 2017 sull'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta del riso.

2. Chi può richiedere la licenza d'uso del marchio

L'adesione al marchio è su base volontaria. Possono chiedere la licenza di uso del marchio "PIEMONDINA" le aziende della moderna distribuzione, sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione - GDO) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata - DO), al fine di attivare le campagne informative sopra specificate per la realizzazione di corner o altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei prodotti o per accompagnare iniziative di comunicazione della campagna stessa anche al di fuori dei punti vendita.

3. Come richiedere la concessione d'uso del marchio

¹ per moderna distribuzione si intendono sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione - GDO) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata - DO)

Le imprese interessate possono richiedere in qualsiasi momento la concessione in licenza d'uso del marchio tramite il modulo di richiesta del marchio "Piemondina" reso disponibile alla pagina web:

www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/index.html.

Il modello di domanda, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente anche le dichiarazioni di non trovarsi in una situazione che costituisca esclusione dalla possibilità di partecipare ad una procedura di concessione o di contrarre con la Pubblica Amministrazione, va compilato in ogni sua parte, sottoscritto, scansionato e inviato in formato pdf con allegata copia del documento di identità in corso di validità, all'indirizzo pec: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it, o, in alternativa, sottoscritto con firma digitale ed inviato via pec, ovvero in formato cartaceo, sempre sottoscritto e accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità, con raccomandata e ricevuta di ritorno, a: Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino.

Agli stessi indirizzi vanno inviate le comunicazioni per l'eventuale richiesta di proroga o rinnovo.

4. Istruttoria per la concessione in licenza d'uso del marchio

Il Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, valuta le domande pervenute.

L'esito dell'istruttoria sulla domanda di concessione in licenza d'uso del marchio sarà comunicata entro 30 giorni, sospesi nel caso si rendesse necessario richiedere all'interessato della documentazione integrativa.

L'esito dell'istruttoria è comunicato al richiedente, ed in caso positivo, lo stesso è invitato a stipulare il contratto di concessione nei 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione.

Il contratto stipulato è registrato in caso d'uso e i relativi oneri di registrazione sono a carico del concessionario. A tale proposito, preliminarmente alla registrazione, l'azienda deve fornire all'ufficio competente le marche da bollo necessarie.

In caso non sia verificato il possesso dei requisiti è inviata comunicazione di esito negativo.

L'uso del marchio è concesso per un anno solare dalla data in cui è sottoscritto il contratto.

La concessione è prorogabile qualora venga richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con le modalità stabilite per la richiesta al punto 3.

5. Uso del marchio PIEMONDINA

Sottoscritto il contratto di concessione in licenza d'uso, il richiedente può utilizzare il marchio nel rispetto di quanto previsto nel contratto stesso e secondo le specifiche tecniche di utilizzo.

Il concessionario si impegna a:

- utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- non utilizzare il marchio , senza alcuna eccezione, direttamente sui Prodotti;
- richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - i. dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - ii. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del riso;
 - iii. gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - iv. l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
 - v. l'elenco dei prodotti realizzati con riso locale (proveniente da risaie collocate entro i confini del Piemonte e lavorato e confezionato in Piemonte o in province italiane confinanti con il Piemonte);
 - vi. la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
 - vii. la messa a disposizione della documentazione attestante la provenienza del riso ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

6. Costi

L'uso del marchio è concesso a titolo gratuito per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2018.

Per gli anni successivi la Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere un contributo annuale per la prima richiesta di utilizzo del marchio e/o per il rinnovo.

7. Controlli

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa dei controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o sul concessionario in merito alle modalità di uso del Marchio.

Il concessionario si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli principalmente in merito al rispetto dell'utilizzo del marchio per la promozione del riso locale, inteso come quello proveniente da risaie del Piemonte e lavorato in impianti collocati in Piemonte o nelle province italiane confinanti.

8. Informazioni

Per informazioni contattare il numero 011 432 1474 oppure inviare una e mail all'indirizzo: tutelagri@regione.piemonte.it .



**SCHEMA DI
CONTRATTO TIPO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
PIEMONDINA**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, con sede in Torino (C.F. 8008760016), in persona di dirigente pro tempore del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, nato a il domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, 165 presso la sede della Regione Piemonte qui di seguito semplicemente indicata come Regione Piemonte

E

XXXX con sede in (C.F.), in persona di, in qualità di (amministratore - delegato da), nato a, il, domiciliato per la carica in (città), Via , n. presso la sede della XXXX, qui di seguito semplicemente indicata come XXXX

PREMESSO CHE

- a) Regione Piemonte è titolare del marchio figurativo a colori PIEMONDINA (qui di seguito il Marchio) così come raffigurato nell'Allegato A.

- b) Detto Marchio depositato in Italia nelle classi 35 per “*Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori; Vendita al dettaglio ed all'ingrosso; Raccolta e sistemazione di dati commerciali*” e nella classe 41 per “*organizzazione di eventi culturali, organizzazione e partecipazione a fiere, seminari, simposi; organizzazione di corsi*”.

- c) Il Marchio ha come scopo quello di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con riso:
- proveniente da coltivazioni solo ed esclusivamente locali, cioè ubicate all'interno dei confini del Piemonte,
 - lavorato e confezionato in Piemonte o in province italiane confinanti,
- (qui di seguito i Prodotti);
- d) Il Marchio viene concesso in uso a quelle catene della distribuzione organizzata che hanno intenzione di realizzare dei corner o di effettuare altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti.
- e) XXX è interessata a ottenere dalla Regione Piemonte la concessione d'uso del Marchio a norma del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Regione Piemonte concede a XXX, che accetta, la licenza di utilizzare il Marchio per promuovere e vendere i Prodotti in Italia, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

1.2 XXX si impegna a non utilizzare il Marchio al di fuori dell'Italia.

Articolo 2

2.1 XXX si impegna a:

- I. utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- II. non utilizzare senza alcuna eccezione il marchio direttamente sui Prodotti;
- III. richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del riso;

- gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- l'elenco dei prodotti realizzati con riso di coltivazioni così come definiti nella premessa c);
- la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
- la messa a disposizione della documentazione attestante la provenienza del riso ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

2.2 XXX si impegna a inviare alla Regione Piemonte Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità copia di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle aziende, i cui originali sono conservati presso il concessionario.

Articolo 3

3.1 A XXX è vietato utilizzare il Marchio per promuovere prodotti diversi da quelli realizzati con riso, così come definiti nella premessa c).

3.2 XXX non ha il diritto di concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, neppure a titolo gratuito.

3.3 La licenza d'uso del Marchio a XXX non è esclusiva. La Regione si riserva di concederne l'utilizzo ad altri soggetti.

3.4 La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito e dura 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e può essere prorogata per pari periodi a seguito di richiesta scritta, da formularsi almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, con raccomandata RR (all'indirizzo Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino) o posta elettronica certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

3.5. E' vietato utilizzare il Marchio PIEMONDINA in abbinamento con il Marchio ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

4.1 XXX si impegna a non depositare/registrare/usare marchi che siano identici o simili o confondibili o associabili con il Marchio.

4.2 XXX non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche o con tonalità cromatiche differenti, ma deve sempre usarlo nella sua interezza così come raffigurato nell'Allegato A.

4.3 XXX si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione della Regione Piemonte o del Marchio o dei Prodotti.

4.4 XXX si impegna ad usare il Marchio per la valorizzazione dei Prodotti.

4.5 Per qualsiasi campagna promozionale e/o pubblicitaria effettuata con qualsiasi mezzo, XXX deve informare preventivamente la Regione Piemonte, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità dei Prodotti inseriti nella campagna, delle modalità della stessa e della sua durata, tramite posta elettronica all'indirizzo tutelagri@regione.piemonte.it.

4.6 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere a XXX azioni di rettifica delle informazioni fornite al consumatore per la promozione dei Prodotti con il Marchio nel caso in cui le stesse siano valutate non rispondenti ai contenuti del Marchio stesso.

4.7 La Regione Piemonte mantiene comunque il diritto di usare, promuovere e pubblicizzare il Marchio tramite i propri canali e con qualsiasi modalità ritenga più opportuna, nonché di esporre e presentare il Marchio a fiere, mostre, convegni.

Articolo 5

5.1 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa dei controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative dichiarazioni e/o su XXX in merito alle modalità di uso del Marchio.

5.2 XXX si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. L'eventuale rifiuto da parte di XXX di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della concessione e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6

6.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Contratto, la Regione Piemonte intimerà per iscritto tramite raccomandata RR o posta elettronica certificata a XXX di adempiere entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la concessione d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto della Regione Piemonte.

6.2 Nell'ipotesi in cui la Regione Piemonte durante uno dei citati controlli a campione accerti che uno o più requisiti di cui all'Articoli 2.1 sono venuti meno, deve immediatamente informare XXX che non potrà più promuovere i Prodotti di quella

determinata azienda con il Marchio, fermo restando l'applicazione degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 7

7.1 XXX concessionario del Marchio può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata RR (all'indirizzo Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino) o posta elettronica certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

7.2 Trascorsi quindici (15) giorni dal momento della comunicazione, effettuata tramite raccomandata RR o via PEC, del recesso per qualsiasi motivo della licenza d'uso del Marchio, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso.

7.3 In caso di mancata proroga della concessione di uso del Marchio, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso con effetto immediato dal giorno di scadenza della concessione della comunicazione

Articolo 8

8.1 Qualsiasi controversia derivante dal seguente Contratto sarà sottoposta ad un arbitro rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore così come determinato ai sensi del regolamento.

Articolo 9

9.1 Il presente contratto di concessione sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri sono a carico del concessionario della distribuzione organizzata.

9.2 Gli allegati costituiscono parte integrante dello stesso.

Data.....

Data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

XXXXXX

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e ss. Codice civile si approvano specificatamente gli articoli 3, 4 e 8 del presente contratto.

Data.....

Data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

XXXXXX

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

.....

.....

Direzione Agricoltura

Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

Titolo

Istruttoria per l'ammissione alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio PIEMONDINA

Responsabile del procedimento	Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Riferimenti normativi	Normativa regionale Articolo 41 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63
Iniziativa ad istanza di parte	Istanza del soggetto privato
Avvio del procedimento	Dalla data di ricevimento dell'istanza
Provvedimento finale	Comunicazione di ammissione o di diniego alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio
Termine finale del procedimento	<u>30 giorni</u>